



CITTÀ DI CANNETO SULL'OGLIO
Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

Piazza Matteotti, 1 - 46013 Canneto sull'Oglio (Mn) – C.P. n. 58 –
email: tributi@comune.canneto.mn.it ☎ 0376.717009 📠 0376.724010

ALIQUOTE I.M.U. IN VIGORE DAL 1/01/2012

ALIQUOTE:

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,55 PER CENTO**
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,15 PER CENTO**
- **ALIQUOTA DI BASE ALTRE PROPRIETA': 0,76 PER CENTO**

DETRAZIONI:

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **sono dettratti euro 200**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla percentuale di possesso.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di **euro 50** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Il Sindaco
Cervi Pierino

Ufficio Tributi
Dott.ssa Stefania Dimerti Ferrari
Ilari Ferrari
Comune di Canneto S/O (MN)
Tel. 0376/717009
tributi@comune.canneto.mn.it